



A cura dell'Area Internazionale ITAL-UIL aggiornata gennaio 2024

PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia è un trattamento pensionistico erogato al perfezionamento di determinate età anagrafiche in presenza di una contribuzione di regola non inferiore a 20 anni.

Dal 1° gennaio 2012 la Legge Fornero, DL 201/2011 ha inasprito in generale i requisiti di accesso prevedendo un innalzamento graduale dei requisiti anagrafici con l'obiettivo di parificare l'età pensionabile tra uomini e donne che è avvenuto a partire dal 1° gennaio 2018.

La Pensione di Vecchiaia nel sistema Retributivo o Misto: per chi può far valere contributi prima del 1° gennaio 1996

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato o del settore pubblico, nonché gli autonomi che possono vantare contribuzione al **31 Dicembre 1995** e che, quindi, rientrano nel sistema retributivo o misto possono accedere alla prestazione di vecchiaia, dal **1° gennaio 2019** al perfezionamento di **67 anni**.

I **lavoratori addetti alle mansioni** gravose con almeno 30 anni di contribuzione non avranno l'aumento dell'età pensionabile, quindi andranno in pensione per il 2019 a 66 anni e 7 mesi.

Norma eccezionale per le lavoratrici dipendenti del settore privato:

Le lavoratrici dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 abbiano almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età, possono andare in pensione a 64 anni di età. Anche tale requisito anagrafico è soggetto agli adeguamenti della speranza della vita.

La Pensione di Vecchiaia nel Sistema Misto				
Anno	Lavoratori e Lavoratrici Settore Pubblico	Lavoratrici Dipendenti	Lavoratrici Autonome	Addetti a Mansioni Gravose o Usuranti
2012	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi	-
2013	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	-
2014-2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi	-
2016-2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	-
2018	66 anni e 7 mesi			66 anni e 7 mesi
2019-2020	67 anni			66 anni e 7 mesi
2021-2022	67 anni			66 anni e 7 mesi
2023-2024	67 anni			66 anni e 7 mesi
2025-2026	67 anni e 3 mesi			66 anni e 10 mesi
2027-2028	67 anni e 6 mesi			67 anni e 1 mese
2029-2030	67 anni e 9 mesi			67 anni e 4 mesi
2031-2032	68 anni			67 anni e 7 mesi
2033-2034	68 anni e 2 mesi			67 anni e 9 mesi
2035-2036	68 anni e 4 mesi			67 anni e 11 mesi
2037-2038	68 anni e 6 mesi			68 anni e 1 mese
2039-2040	68 anni e 8 mesi			68 anni e 3 mesi
2041-2042	68 anni e 10 mesi			68 anni e 5 mesi
2043-2044	69 anni			68 anni e 7 mesi
2045-2046	69 anni e 2 mesi			68 anni e 9 mesi
2047-2048	69 anni e 4 mesi			68 anni e 11 mesi
2049-2050	69 anni e 6 mesi			69 anni e 1 mese

Il Requisito contributivo - Unitamente al requisito anagrafico sopra descritto è necessario vantare, congiuntamente, almeno 20 anni di contribuzione, ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a **qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato** (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa).

Deroghe D.lgs. n. 503/1992 per l'accesso alla pensione di vecchiaia con meno di 20 anni di contributi

Resta salva la possibilità per alcuni lavoratori di accedere alla pensione di vecchiaia **con 15 anni di contributi**.

L'Inps, con la Circolare Inps 16/2013, ha chiarito infatti che resta in vigore, anche dopo la Riforma Fornero del 2011, la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi in deroga alla disciplina vigente.

Gli interessati alla deroga devono tuttavia perfezionare il **requisito anagrafico** previsto dalla Legge Fornero. Pertanto, **a decorrere dal 1° gennaio 2019**, i lavoratori interessati potranno conseguire la pensione di vecchiaia compiendo un'età pari a **67 anni**.

- ❑ dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1992 hanno maturato un'anzianità contributiva di 15 anni.
- ❑ dipendenti e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992 (anche in assenza di versamenti)
- ❑ dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultino occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei dieci anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992.

Deroghe innalzamento età pensionabile (Dlgs 503 del 1992) Invalidi e non vedenti

Si accede alla pensione di vecchiaia per i seguenti **soggetti lavoratori dipendenti del settore privato**.

- Non vedenti
- Invalidi in misura non inferiore all'80%

Anche per queste categorie di lavoratori si applicano gli incrementi dei requisiti in base alla speranza di vita. Per **gli invalidi in misura non inferiore all'80%** il requisito anagrafico per gli **uomini è di 61 anni** mentre per le **donne è di 56 anni**. Il requisito contributivo richiesto è di **20 anni**. Raggiunto il requisito richiesto si applica una **finestra mobile** di 12 mesi.

Per i **non vedenti** l'età richiesta è per gli **uomini 56 anni** e per le **donne 51 anni** unitamente ai **10 anni di contributi**. Raggiunto il requisito richiesto si applica una **finestra mobile** di 12 mesi.

La Pensione di Vecchiaia nel sistema Contributivo: per chi può far valere contributi solo dal 1° gennaio 1996 con le modifiche introdotte dal 2024.

I lavoratori e le lavoratrici che hanno il primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 (*sistema contributivo*) e che verseranno almeno 20 anni di contributi, potranno andare in pensione **alla medesima età prevista per coloro che rientrano nel sistema misto**.

Fino al 2023, per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, oltre alla presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico tali lavoratori dovevano ulteriormente soddisfare il requisito di avere un importo della **pensione superiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale**, **dal 2024 la pensione deve essere pari almeno all'importo dell'assegno sociale (assegno sociale 2024 pari a Euro 534,41)**.

In caso contrario possono accedere al trattamento di vecchiaia al compimento di **71 anni di età** con almeno 5 anni di contribuzione “**effettiva**” (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall’importo della pensione.

I **lavoratori addetti alle mansioni gravose** con almeno 30 anni di contribuzione non avranno l’aumento dell’età pensionabile, quindi andranno in pensione per il 2019 a 66 anni e 7 mesi.

La Pensione di Vecchiaia nel Sistema Contributivo					
Anno	Lavoratori e Lavoratrici Settore Pubblico	Lavoratrici Dipendenti	Lavoratrici Autonome	Addetti a Mansioni Gravose o Usuranti	Lavoratori e Lavoratrici
2012	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi	-	70 anni
2013	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	-	70 anni e 3 mesi
2014-2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi	-	70 anni e 3 mesi
2016-2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	-	70 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi			66 anni e 7 mesi	70 anni e 7 mesi
2019-2020	67 anni			66 anni e 7 mesi	71 anni
2021-2022	67 anni			66 anni e 7 mesi	71 anni
2023-2024	67 anni			66 anni e 7 mesi	71 anni
2025-2026	67 anni e 3 mesi			66 anni e 10 mesi	71 anni e 3 mesi
2027-2028	67 anni e 6 mesi			67 anni e 1 mese	71 anni e 6 mesi
2029-2030	67 anni e 9 mesi			67 anni e 4 mesi	71 anni e 9 mesi
2031-2032	68 anni			67 anni e 7 mesi	72 anni
2033-2034	68 anni e 2 mesi			67 anni e 9 mesi	72 anni e 2 mesi
2035-2036	68 anni e 4 mesi			67 anni e 11 mesi	72 anni e 4 mesi
2037-2038	68 anni e 6 mesi			68 anni e 1 mese	72 anni e 6 mesi
2039-2040	68 anni e 8 mesi			68 anni e 3 mesi	72 anni e 8 mesi
2041-2042	68 anni e 10 mesi			68 anni e 5 mesi	72 anni e 10 mesi
2043-2044	69 anni			68 anni e 7 mesi	73 anni
2045-2046	69 anni e 2 mesi			68 anni e 9 mesi	73 anni e 2 mesi
2047-2048	69 anni e 4 mesi			68 anni e 11 mesi	73 anni e 4 mesi
2049-2050	69 anni e 6 mesi			69 anni e 1 mese	73 anni e 6 mesi

La Decorrenza

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile.

E’ richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che può essere conseguito a prescindere dall'età anagrafica dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria.

Pensione anticipata nel sistema misto

- 41 anni e 10 mesi per le donne;
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Decorrenza e introduzione finestre:

La pensione decorre dopo **tre mesi** dal momento di maturazione del requisito. **Esempio:** un lavoratore che matura i 42 anni e dieci mesi di contributi in luglio, e presenta la relativa domanda di pensione anticipata, potrà iniziare a percepire l'assegno dal primo novembre.

La misura sarà ufficialmente in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma di fatto si applica a partire **dal primo gennaio 2019**.

C'è una specifica previsione in base alla quale coloro che hanno maturato il diritto fra il primo gennaio e il giorno di **entrata in vigore** del decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal **1 aprile 2019**.

Norma eccezionale per lavoratori dipendenti del settore privato

In via eccezionale è previsto che i lavoratori dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 perfezionano la cosiddetta " quota" con almeno 35 anni di contributi, possono andare in pensione a 64 anni. Anche tale requisito anagrafico è soggetto agli adeguamenti della speranza della vita.

Pensione anticipata per chi può far valere contributi solo dal 1° gennaio 1996: sistema contributivo con le novità introdotte dal 2024

Chi ha diritto al calcolo interamente contributivo della pensione può ottenere, la **pensione anticipata a 64 anni** di età. Si tratta della cosiddetta **pensione anticipata contributiva**, che potrà essere ottenuta, con i seguenti requisiti:

- almeno 64 anni di età;
- almeno 20 anni di contribuzione effettiva a condizione che il rateo pensionistico non sia inferiore a 3 volte il valore dell'assegno sociale, (**quindi che sia pari almeno a Euro 1603,23; fino al 2023 tale limite era 2,8 volte l'assegno sociale**). Per le donne con un solo figlio, la soglia resta pari a 2,8 volte l'assegno sociale, mentre in presenza di almeno due figli, la soglia scende a 2,6 volte l'assegno sociale; anche questa modifica è avvenuta a partire dal 2024.

Altra stretta introdotta dalla Legge 213/2023 e che a partire dal 2024, l'importo pensionistico, non potrà eccedere **le 5 volte il minimo Inps** (cioè circa 2.993€ lordi al mese) sino al raggiungimento dei 67 anni (cioè l'età di vecchiaia); inoltre è stata aggiunta una **finestra mobile di 3 mesi** dalla maturazione dei requisiti (fino al 2023 tale finestra non era presente).

La pensione anticipata quota 100, che sarà introdotta da aprile 2019, prevede la possibilità di uscire dal lavoro quando la quota, cioè la somma di età e contribuzione posseduta, è pari a 100.

Potrà ottenere il trattamento solo chi possiede un requisito di età minimo pari a **62 anni**, ed un requisito contributivo pari a **38 anni (di cui 35 anni di contributi effettivi, quindi escluse malattia e disoccupazione)**. Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell'assicurato (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa).

Si può utilizzare anche la contribuzione versata all'estero in Paesi della UE o in Paesi che hanno stipulato convenzioni in materia di sicurezza sociale con l'Italia.

Si può utilizzare anche l'istituto del cumulo dei contributi, purché non coincidenti.

La misura ha carattere sperimentale: vale per chi matura i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Divieto di cumulo Reddito/Pensione

Viene ripristinato il **divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione** sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni).

E' ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di **5mila euro lordi**.

Chi ha pensione diretta italiana non può chiedere Quota 100.

Chi ha pensione ai superstiti sia italiana che estera può chiedere Quota 100.

Chi ha pensione estera diretta può chiedere Quota 100.

Finestre

La quota 100 vede, inoltre, il ritorno ad un sistema di finestre mobili differenziate tra settore privato e pubblici dipendenti: 3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 mesi per i lavoratori del settore pubblico dalla data di maturazione dei requisiti. Con la prima uscita fissata al **1° aprile 2019** (per il settore privato) e al **1° agosto 2019** (per il settore pubblico).

Soggetti esclusi

E' fuori dalla quota 100, per espressa previsione, il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell'ordine e VV.FF) per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli previsti nel Dlgs 165/97. Sono escluse le casse professionali; INPGI (Cassa pensione giornalisti).

I richiedenti sono tenuti a dichiarare l'assenza o meno di **redditi incumulabili**, secondo quanto precisato nella circolare INPS 9 agosto 2019, n. 117, presentando, a corredo della domanda, l'apposito modello **AP140**.

Il messaggio 9 gennaio 2020, n. 54 chiarisce che i soggetti già titolari di pensione Quota 100 devono dichiarare l'assenza di redditi, compilando il modulo **AP139**, solo nel caso in cui nell'anno

precedente abbiano percepito redditi incumulabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione.

La pensione anticipata quota 102, introdotta con l'ultima legge di bilancio prevede la possibilità di uscire dal lavoro quando la quota, cioè la somma di età e contribuzione posseduta, è pari a 102. Va a sostituire la precedente quota 100 che è valida solo per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Potrà ottenere il trattamento solo chi possiede un requisito di età minimo pari a **64 anni**, ed un requisito contributivo pari a **38 anni (di cui 35 anni di contributi effettivi, quindi escluse malattia e disoccupazione)**. Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell'assicurato (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa).

Si può utilizzare anche la contribuzione versata all'estero in Paesi della UE o in Paesi che hanno stipulato convenzioni in materia di sicurezza sociale con l'Italia.

Si può utilizzare anche l'istituto del cumulo dei contributi, purché non coincidenti. Sono escluse le casse professionali esclusa INPGI (Cassa pensione giornalisti) che da luglio 2022 è confluito nell'Inps.

La misura ha carattere sperimentale: **vale per chi matura i suddetti requisiti dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.**

Divieto di cumulo Reddito/Pensione

Viene ripristinato il **divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione** sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni).

E' ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di **5mila euro lordi**.

Chi ha pensione diretta italiana non può chiedere Quota 102.

Chi ha pensione ai superstiti sia italiana che estera può chiedere Quota 102.

Chi ha pensione estera diretta può chiedere Quota 102.

Finestre

Anche la quota 102 applica il sistema delle finestre: 3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 mesi per i lavoratori del settore pubblico dalla data di maturazione dei requisiti.

Soggetti esclusi

E' fuori dalla quota 102, per espressa previsione, il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell'ordine e VV.FF) per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli previsti nel Dlgs 165/97.

E' stato introdotto per l'anno 2023 un nuovo canale di accesso a pensione che **dal 1 gennaio 2023 e cesserà il 31 dicembre 2023.**

Vale il principio del **diritto cristallizzato**: cioè se i requisiti si raggiungono entro il 31 dicembre 2023 si può presentare domanda in qualsiasi momento successivo.

Requisiti: **62 anni di età e 41 anni di contributi (di cui 35 anni di contributi effettivi, quindi escluse malattia e disoccupazione)**

Ai fini del raggiungimento dei 41 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell'assicurato (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa).

Si può utilizzare anche la contribuzione versata all'estero in Paesi della UE o in Paesi che hanno stipulato convenzioni in materia di sicurezza sociale con l'Italia.

Si può utilizzare anche l'istituto del cumulo dei contributi, purché non coincidenti. Sono escluse le casse professionali, tranne l'INPGI (Cassa pensione giornalisti) che dal 1 luglio 2022 è confluito nell'Inps.

Chi, potendo uscire con "Quota 103", sceglie di restare al lavoro avrà un premio: il netto in busta paga salirà di circa il 9% grazie al taglio dei contributi.

L'importo non potrà eccedere la soglia di **cinque volte il trattamento minimo Inps**, cioè **2.818€ lordi** al sino al raggiungimento dei requisiti «ordinari» previsti dalla cd. «legge fornero» per la pensione di vecchiaia. Vale dire sino all'età di **67 anni**. Il tetto, che prescinde dal sistema di calcolo dell'assegno, è destinato a scoraggiare l'accesso a chi sulla base dei contributi versati avrebbe diritto ad una rendita superiore.

Divieto di cumulo Reddito/Pensione

Viene ripristinato il **divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione** sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni).

E' ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di **5mila euro lordi**.

Chi ha pensione diretta italiana non può chiedere Quota 103.

Chi ha pensione ai superstiti sia italiana che estera può chiedere Quota 103.

Chi ha pensione estera diretta può chiedere Quota 103.

Finestre

Anche la quota 103 applica il sistema delle finestre: 3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 mesi per i lavoratori del settore pubblico dalla data di maturazione dei requisiti.

Soggetti esclusi

E' fuori dalla quota 103, per espressa previsione, il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell'ordine e VV.FF) per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli previsti nel Dlgs 165/97.

La Quota 103 resta anche nel 2024 ma è stata fortemente depotenziata dalla legge n. 213/2023.

Vale il principio del **diritto cristallizzato**: cioè se i requisiti si raggiungono entro il 31 dicembre 2024 si può presentare domanda in qualsiasi momento successivo.

Requisiti: **62 anni di età e 41 anni di contributi (di cui 35 anni di contributi effettivi, quindi escluse malattia e disoccupazione)**

Ai fini del raggiungimento dei 41 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell'assicurato (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa).

Si può utilizzare anche la contribuzione versata all'estero in Paesi della UE o in Paesi che hanno stipulato convenzioni in materia di sicurezza sociale con l'Italia.

Si può utilizzare anche l'istituto del cumulo dei contributi, purché non coincidenti. Sono escluse le casse professionali, tranne l'INPGI (Cassa pensione giornalisti) che dal 1 luglio 2022 è confluito nell'Inps.

Chi, potendo uscire con "Quota 103", sceglie di restare al lavoro avrà un premio: il netto in busta paga salirà di circa il 9% grazie al taglio dei contributi.

L'importo non potrà eccedere la soglia di **quattro volte il trattamento minimo Inps**, cioè **2.394,44 Euro lordi al mese (nel 2023 il limite era cinque volte il trattamento minimo Inps quindi circa 2.818,07 Euro al mese)** sino al raggiungimento dei requisiti «ordinari» previsti dalla cd. «legge Fornero» per la pensione di vecchiaia, quindi fino all'età dei 67 anni.

Il tetto, che prescinde dal sistema di calcolo dell'assegno, è destinato a scoraggiare l'accesso a chi sulla base dei contributi versati avrebbe diritto ad una rendita superiore.

Inoltre la legge 213/2023, ha previsto che la pensione **sarà calcolata interamente con il sistema contributivo anche dopo il raggiungimento dell'età della pensione di vecchiaia**.

Divieto di cumulo Reddito/Pensione

Viene ripristinato il **divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione** sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni).

E' ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di **5mila euro lordi**.

Chi ha pensione diretta italiana non può chiedere Quota 103.

Chi ha pensione ai superstiti sia italiana che estera può chiedere Quota 103.

Chi ha pensione estera diretta può chiedere Quota 103.

Finestre

Anche la quota 103 applica il sistema delle finestre: **per il 2024 la finestra è di 7 mesi** per i lavoratori del settore privato e **9 mesi** per i lavoratori del settore pubblico dalla data di maturazione dei requisiti (requisiti più lunghi rispetto al 2023 che prevedevano 3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 mesi per i lavoratori del settore pubblico).

Soggetti esclusi

E' fuori dalla quota 103, per espressa previsione, il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell'ordine e VV.FF) per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli previsti nel Dlgs 165/97.

LAVORATORI PRECOCI

I lavoratori c.d. Precoci potranno accedere ad una **Pensione anticipata con 41 anni di contributi** se posseggono congiuntamente i seguenti requisiti/condizioni:

- ✓ almeno **12 mesi di contributi** legati a **lavoro effettivo**, anche **non continuativo**, prima del compimento **dei 19 anni di età**
- ✓ almeno **una delle seguenti condizioni**: **1) disoccupati** che abbiano concluso integralmente la prestazione a sostegno del reddito da almeno tre mesi; **2) soggetti** che assistono, al momento della domanda e da almeno sei mesi il **coniuge o un parente o affine fino al secondo grado con handicap in situazione di gravità**; **3) soggetti** che hanno una **ridotta capacità lavorativa pari almeno al 74%** accertata dalle commissioni competenti per riconoscimento invciv; **4) lavoratori dipendenti** che svolgono **attività gravose** da almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero per almeno 7 anni negli ultimi 10
- ✓ Dal 2019 Si applica finestra di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti

L'opzione Donna prevede il calcolo della pensione interamente contributivo, che rispetto al sistema retributivo o misto implica una decurtazione sull'assegno fino a circa il 30%.

Potranno accedere le lavoratrici in possesso di **61 anni** (sia dipendenti che autonome) **unitamente a 35 anni di contributi maturati** (entrambi i requisiti) **entro il 31 dicembre 2023**. Il requisito anagrafico scende di un anno (**60 anni**) in presenza di **un figlio** e di due anni in presenza di **due figli (59 anni)**. Inoltre l'accesso è vincolato ad una «**condizione soggettiva**» che la lavoratrice deve possedere al momento della domanda (come avviene per ape sociale e per i cd. precoci).

In particolare occorrerà ritrovarsi in **uno dei seguenti profili di tutela**:

- a) **svolge assistenza al momento della richiesta di prepensionamento** e da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- b) soffre una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il **riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%**;
- c) è **lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale** presso la struttura per la crisi d'impresa. Per le donne licenziate o dipendenti da aziende in crisi, la riduzione a **59 anni** è a prescindere dal numero dei figli.

Restano confermate le **finestre mobili** di **12/18 mesi**.

Resta ferma pure l'**impossibilità di cumulare gratuitamente** – al fine di integrare i 35 anni di versamenti - la contribuzione versata in diverse gestioni previdenziali.

Diritti acquisiti

Ricordiamo che il **diritto** ad andare in pensione con l'Opzione Donna **non si perde** anche se non viene esercitato subito. In altri termini, una lavoratrice che ha i requisiti può presentare la **domanda** di pensione **in qualsiasi momento**.

proroga fino al 31 dicembre 2024

Spetta a Dipendenti **pubblici e privati** e lavoratori **autonomi residenti in Italia** e **privi di pensione diretta in Italia o all'estero** e che abbiano cessato attività lavorativa.

- con **almeno 63 anni e 5 mesi**
- 30 anni di contributi; 36 anni di contributi per i lavori gravosi.**
- Per APE sociale occorre far parte di alcune categorie predeterminate.
- Incumulabilità del trattamento con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro annui lordi.

E' prevista **un'indennità a carico dello Stato** erogata dall'INPS, entro dei limiti di spesa. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.